

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Domenico Nese

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li 07 LUG, 2014

IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07 LUG, 2014

- ☐ ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
☒ Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li 07 LUG, 2014

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore



COMUNE DI CAPACCIO
(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 del 25.06.2014

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica (I.U.C.).

L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di giugno, alle ore 19.30, nella "Sala Erica" in Piazza Santini del Comune di Capaccio. Alla prima convocazione, in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
VOZA Italo	SI		LONGO Francesco	SI	
NESE Domenico	SI		VICIDOMINI Maria	SI	
CIUCCIO Roberto	SI		CETTA Pasquale		SI
MAZZA Pasquale	SI		SICA Francesco		SI
PAOLILLO Maurizio	SI		VOZA Roberto	SI	
SABATELLA Luca	SI		TOMMASINI Arenella Giuseppe	SI	
PAGANO Carmelo		SI	DE CARO Gennaro		SI
MARANDINO Leopoldo	SI		TARALLO Franco		SI
FARRO Luciano	SI				

Sono presenti gli assessori: RAGNI, MONTEFUSCO, DI LUCIA,
VOZA, PALUMBO

Consiglieri

Presenti n. 12
Assenti n. 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Domenico Nese, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.
La seduta è pubblica.

Relaziona l'argomento l'Assessore Palumbo.

Si allontana il Consigliere Marandino.

FARRO: Chiede di illustrare emendamento allegato.

SEGRARIO GENERALE: Chiede al Responsabile del Servizio Finanziario dott.

Vertullo se tale emendamento comporta variazione di bilancio.

VERTULLO: Ritiene opportuno sottoporlo al Collegio dei Revisori.

FERRO: Ritira l'emendamento che sarà oggetto di successiva specifica proposta.

Arriva il Consigliere Sica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DELIBERA

1. **Di approvare** il regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”* nelle sue tre componenti: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **Di Stabilire** che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, con cui è stato disposto il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014, i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i precedenti regolamenti IMU e TARES approvati per l'anno 2013, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. **Di inviare** la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
4. **Di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014;
5. **Di Inserire** di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;
6. **Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'IMU dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013;

Con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 12, astenuti n. ///, votanti n. 12, voti favorevoli n. 12, contrari n. ///; la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva.

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014, con cui è stato disposto il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 abbia mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell'IMU e della TARES semplificata introdotta nel 2013, ora sostituita dalla TARI, appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei due tributi, in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità;

CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI per l'anno 2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale debba essere approvato anche nel momento in cui il Comune dovesse avere disposto l'azzeramento delle relative aliquote, ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013, in modo da dotare comunque l'Ente di tale regolamento, che potrebbe rivelarsi necessario nel momento in cui il Comune dovesse trovarsi nella necessità di aumentare le aliquote del tributo nel corso del 2014, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis D.Lgs. 446/1997;

RITENUTO quindi opportuno, procedere all'approvazione del regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);

RITENUTO che per l'approvazione di tale regolamento, comprendente le tre componenti: IMU, TARI e TASI possa intervenire con una sola deliberazione dell'organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto l'identificativo dell'imposta unica comunale (IUC), come previsto dalla Legge di stabilità 2014;

VISTO lo schema di regolamento per l'imposta unica comunale (IUC) per l'anno 2014 predisposto dall'ufficio competente;

RITENUTO pertanto opportuno fare proprio lo schema di regolamento predisposto;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni della vigente normativa, tra le competenze del Consiglio comunale;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al*

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

TENUTO CONTO che le tariffe e i regolamenti entrano in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il regolamento IUC come predisposto nell'allegato costituito da 72 articoli;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, acquisito in data 19.06.2014 prot.24678;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 25.06.2014;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'esito della votazione;

Proceduto alla votazione, per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 12 - astenuti n. ///, votanti n. 12; Voti favorevoli n. 12, voti contrari n.///;

Comune di CAPACCIO
Provincia di SALERNO

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 48 del 25.6.2014

INDICE

	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	
Art. 2 -	<i>Presupposto</i>	
Art. 3 -	<i>Soggetto attivo</i>	
Art. 4 -	<i>Componenti del tributo</i>	
	TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	
Art. 5 -	<i>Norma di rinvio / oggetto del titolo</i>	
Art. 6 -	<i>Presupposto del tributo</i>	
Art. 7 -	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione</i>	
Art. 8 -	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 9 -	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>	
Art. 10 -	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	
Art. 11 -	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	
Art. 12 -	<i>Riduzione per i terreni agricoli</i>	
Art. 13 -	<i>Aliquote e detrazioni</i>	
Art. 14 -	<i>Detrazione per l'abitazione principale</i>	
Art. 15 -	<i>Fattispecie equiparate all'abitazione principale</i>	
Art. 16 -	<i>Esenzioni</i>	
Art. 17 -	<i>Quota statale del tributo</i>	
Art. 18 -	<i>Versamenti</i>	
Art. 19 -	<i>Dichiarazione</i>	
	TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI	
Art. 20 -	<i>Presupposto</i>	
Art. 21 -	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>	
Art. 22 -	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 23 -	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
Art. 24 -	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
Art. 25 -	<i>Determinazione della base imponibile</i>	
Art. 26 -	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani</i>	
Art. 27 -	<i>Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo</i>	
Art. 28 -	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	
Art. 29 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
Art. 30 -	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>	
Art. 31 -	<i>Piano finanziario</i>	
Art. 32 -	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
Art. 33 -	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
Art. 34 -	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	
Art. 35 -	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
Art. 36 -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
Art. 37 -	<i>Obbligazione tributaria</i>	

Art. 38	-	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
Art. 39	-	<i>Zone non servite</i>	
Art. 40	-	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	
Art. 41	-	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	
Art. 42	-	<i>Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	
Art. 43	-	<i>Altre agevolazioni</i>	
Art. 44	-	<i>Cumulo di riduzioni</i>	
Art. 45	-	<i>Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni</i>	
Art. 46	-	<i>Tributo giornaliero</i>	
Art. 47	-	<i>Tributo provinciale</i>	
Art. 48	-	<i>Riscossione</i>	
		TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI	
Art. 49	-	<i>Presupposto e finalità</i>	
Art. 50	-	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 51	-	<i>Immobili soggetti al tributo</i>	
Art. 52	-	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	
Art. 53	-	<i>Determinazione della base imponibile</i>	
Art. 54	-	<i>Aliquote del tributo</i>	
Art. 55	-	<i>Detrazioni</i>	
Art. 56	-	<i>Riduzioni ed esenzioni</i>	
Art. 57	-	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>	
Art. 58	-	<i>Versamento del tributo</i>	
Art. 59	-	<i>Importi minimi</i>	
		TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI	
Art. 60	-	<i>Dichiarazione</i>	
Art. 61	-	<i>Dichiarazione TARI</i>	
Art. 62	-	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
Art. 63	-	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 64	-	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 65	-	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 66	-	<i>Accertamento con adesione</i>	
Art. 67	-	<i>Riscossione coattiva</i>	
Art. 68	-	<i>Importi minimi</i>	
Art. 69	-	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	
Art. 70	-	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 71	-	<i>Norma di rinvio</i>	
Art. 72	-	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di CAPACCIO, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147. e succ. modifiche e int.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di CAPACCIO per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - la componente servizi, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147 e succ. modifiche e int., destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147 e succ. modifiche e int., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5 OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di CAPACCIO dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147. e succ. modifiche e int.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.

3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di CAPACCIO. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di CAPACCIO in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 6

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 7

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

ART. 8 SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

ART. 9 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

ART. 10 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno

necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

3. Il Comune, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi e per semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse. In sede di applicazione della IUC, sono confermati i valori di riferimento delle aree fabbricabili validi ai fini IMU.

4. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia versato l'imposta sulla base di valori non inferiori a quelli di cui al punto 3.

5. Non compete alcun rimborso nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato o versato l'imposta per un valore superiore a quello di cui al punto 3.

6. I valori delle aree edificabili di cui al comma 3, si intendono applicabili per gli anni successivi se non modificati.

ART. 11

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Per fatiscenza del fabbricato si intende una situazione di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione.

ART. 12

RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

ART. 13

ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7

dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine di legge, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ART. 14

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

ART 15

FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti all' AIRE del Comune di Capaccio, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata.

3. Le agevolazioni competono anche alle eventuali pertinenze.

ART. 16

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ART. 17

QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 18

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12,00.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Si ritiene regolarmente effettuato il versamento di un contitolare per conto di un altro.

ART. 19 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.
5. Gli accertamenti d'Ufficio, divenuti esecutivi, hanno effetto dichiarativo anche per gli anni successivi sempre che nel frattempo non si siano verificate modificazioni dei dati e degli elementi in esso contenuti da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 20 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 23.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 30 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale;

ART. 21

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 22

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 23, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 23

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

3. Per aree scoperte si intendono sia le superfici, anche se pavimentate, ma prive di edifici, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono "locale", come tettoie, porticati, balconi, terrazzi, parcheggi.

ART. 24

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

- centrali termiche, locali riservati ai servizi tecnologici dove non è compatibile la presenza di persone nonché quelli destinati al ricovero di caldaie, depositi per cisterne, vani ascensore, celle frigorifere, impianti termici e idraulici, in genere, sempreché non siano di superficie superiore a mq 20; qualora la stessa superi tale limite è tassabile la parte eccedente.
- I locali dichiarati inagibili o inabitabili dagli organi competenti o che siano riconosciuti tali a seguito di sopralluogo da parte di incaricati del Comune;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, allevamento, serre a terra;
- aree adibite esclusivamente al transito dei veicoli destinate all'accesso a pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili e in abbandono, precluse all'accesso, di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

- zone di transito e di manovra degli autoveicoli all'interno delle aree scoperte degli stabilimenti industriali e dei magazzini di deposito;
- Non sono tassabili le superfici non produttive di rifiuti come le piscine e le aree di pertinenza limitatamente a quelle strettamente connesse all'utilizzo dell'infrastruttura per un max di metri lineari 5,00 intorno alla piscina. Le eventuali ulteriori aree occupate da tavoli e sedie, invece, vengono tassate come attività stagionali.
- non sono tassabili le aree scoperte che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinate: aiuole, arredi (trattasi di aree e mobili, attrezzature per svago e sportive annesse all'attività principale, utilizzate solo dai clienti dell'attività principale e sempreché non siano a pagamento), piantumazioni, parcheggi gratuiti.

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari.

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 25

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504 .

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante raccomandata AR o notifica a ½ messi comunali e/o straordinari, e-mail nei casi previsti e/o a mezzo di posta certificata.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 26.

ART. 26
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI
SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	20%
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	40%
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	40%
Altre attività obbligate	20%
Studi dentistici, ambulatori medici, laboratori d'analisi e simili	20%
Tipografie	30%
Attività industriali	40%

3. La riduzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

ART. 27
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

Per l'anno 2014 non sono previste detrazioni.

ART. 28
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 32 del presente regolamento
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 31. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 29

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 30

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 31

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro i termini di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe Tari, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 32

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 e 2 al presente regolamento.

ART. 33

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.

ART. 34

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 61, fatta eccezione per le variazioni del

numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

a. anziano dimorante in casa di riposo;

b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.

3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a propria disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica.

4. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

5. Per le autorimesse e i locali deposito ad uso privato, che non siano di pertinenza dell'abitazione, è applicata la quota fissa e la quota variabile riferita ad una sola persona.

6. Le abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafica e di quelle di cui al punto 3., effettivamente utilizzabili in quanto allacciate ad almeno uno dei pubblici servizi, tenute sfitte e/o a disposizione dal proprietario possessore, sono soggette alla quota fissa e variabile della tariffa corrispondente a 2 persone.

ART. 35

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze non domestiche è commisurata alla superficie.

ART. 36

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso, ad ogni diversa porzione di superficie, si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso, purché di superficie non inferiore a 20 mq.

4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 37

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 48.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 48.

ART. 38

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

ART. 39

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 250 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% sulla quota fissa e variabile della tariffa se la distanza dal più vicino

punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 250 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 61 e viene meno a decorrere dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 40

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a. Nel comune di Capaccio si effettua il servizio di raccolta Porta a Porta e a norma del regolamento per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, differenziare è obbligatorio. La eventuale riduzione per il differenziamento dei rifiuti spetterebbe a tutti i contribuenti e sarebbe quindi influente ai fini del calcolo tariffario essendo contemporaneamente previsto l'incasso in entrata e in uscita.
 - b. Compostaggio domestico. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, nelle zone appositamente individuate dall'ente, è prevista una riduzione del 20% della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore della tributo la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del 20/1/2015.
 - c. Si applica la riduzione del 20% su un'unica abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
 - d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 20 % ;
 - e. fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 20 % ;
- Le riduzioni previste alle lett. b), c), d), e) si applicano sulle quote fisse e variabili della tariffa.

2. Le agevolazioni indicate nel precedente comma verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

3. Le agevolazioni di cui sopra sono concedibili a richiesta preventiva del contribuente, regolarmente documentata. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, le seguenti ipotesi sono esenti dal tributo:

- Per le utenze domestiche i locali privi di allacciamento ai pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica e non arredati costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;

- i locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili o inabitabili, purchè di fatto non utilizzati;
- i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito a rilascio di autorizzazioni, permessi o concessioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre il loro riutilizzo o la dichiarazione di fine lavori;
- centrali termiche e locali riservati ai servizi tecnologici dove non è compatibile la presenza di persone.

5. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 41

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

Nel comune di Capaccio si effettua il servizio di raccolta porta a porta e a norma del regolamento per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, differenziare è obbligatorio. La eventuale riduzione per il differenziamento dei rifiuti spetterebbe a tutti i contribuenti e sarebbe quindi influente ai fini del calcolo tariffario essendo contemporaneamente previsto l'incasso in entrata e in uscita.

ART. 42

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30% da applicarsi sulle quote fisse e variabili delle tariffe, a condizione che:

- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 43

ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi del comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, il Consiglio Comunale può disporre ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147/2013 possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di approvazione del bilancio di previsione, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente.

4. Le riduzioni tariffarie (o l'esenzione) sopra indicate competono a richiesta dell'interessato, e decorrono a seguito della richiesta e successivamente all'istruttoria dell'ufficio politiche sociali, salvo che non siano domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

5. Sono previste **esenzioni** dalla tassa per particolari casi di disagio economico per i contribuenti titolari di pensione sociale minima in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- occupanti abitazione non di proprietà e non di lusso (A1 – A7 – A8- A9);
- tutti gli occupanti l'abitazione, essendo le somme iscritte a bilancio del Comune, siano stati iscritti nell'anagrafe del Comune di Capaccio per l'intero anno precedente;
- sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi altra natura ;
- nessun componente del nucleo familiare svolge alcuna attività lavorativa;
- Relazione dei servizi sociali sull'effettivo stato di bisogno.

6. Sono previste **agevolazioni** pari al 30% della tassa complessiva qualora siano verificati tutti i seguenti requisiti:

- l'abitazione non sia di lusso (A1 – A7 – A8- A9) e abbia una superficie tassabile non superiore ai 100 mq;
- tutti gli occupanti l'abitazione siano stati iscritti nell'anagrafe del Comune di Capaccio nell'intero anno precedente;
- siano sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi altra natura, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprio nucleo familiare ;
- L'unità immobiliare sia adibita esclusivamente ad abitazione principale;
- Il reddito imponibile complessivo delle persone che occupano l'abitazione non sia superiore alla pensione minima erogata dall'I.N.P.S..
- Relazione dei servizi sociali sull'effettivo stato di bisogno.

Al fine di ottenere le esenzioni e le agevolazioni dovrà essere prodotta apposita documentazione da cui risultino i requisiti e le condizioni indicate entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

Le esenzioni e le agevolazioni hanno effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta e saranno concesse fino a capienza della somma appositamente stanziata in bilancio a seguito di formazione di apposita graduatoria.

La graduatoria degli aventi diritto sarà effettuata dall'Ufficio Politiche Sociali con gli stessi parametri già usati per la concessione dei contributi assistenziali.

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda, debitamente documentata, degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

ART. 44
CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, l'Ufficio attribuirà agli aventi diritto la riduzione maggiore.

ART. 45
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 43, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 38 a 42 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147 e succ. modifiche e integr.

ART. 46
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo, (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 47
TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 48
RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 *ovvero mediante bollettino di conto corrente postale*.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati F/24 o conto corrente postale, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi cadenza bimestrale, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 49 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 57 del presente regolamento.

ART. 50 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 49. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 51

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunemente utilizzato.

6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

ART. 52

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 53

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ART. 54

ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 57 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 55

DETRAZIONI

Per l'anno 2014 non sono previste detrazioni.

ART. 56
RIDUZIONI ED ESENZIONI

Per l'anno 2014 non sono previste riduzioni ed esenzioni

ART. 57
SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nell'allegato 3) del presente regolamento relativamente all'anno 2014; allegato che sarà aggiornato annualmente con delibera del Consiglio comunale.

Art. 58
VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TASI è versata in autoliquidazione.
2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
3. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 59
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 5,00.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 60
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 19 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare

il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

5. Gli accertamenti d'Ufficio, divenuti esecutivi, hanno effetto dichiarativo anche per gli anni successivi sempre che nel frattempo non si siano verificate modificazioni dei dati e degli elementi in esso contenuti da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta.

ART. 61 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 60. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento, nel caso di invio a mezzo fax, nel caso di posta elettronica la data dell'invio della posta - e-mail.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. *(Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).*

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- b. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e. Numero degli occupanti i locali ;
- f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.

- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 62

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Il Comune, a richiesta del contribuente, sulle somme versate e non dovute, può autorizzare la compensazione con altre annualità.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso degli interessi legali, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 63

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 64

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Responsabile del Servizio Tributi, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 65

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati

con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 66

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal regolamento delle entrate comunali.

ART. 67

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 68

IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12.00 per IMU e TARI e ad € 5.00 per TASI, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 69

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

Il Comune può concedere le dilazioni secondo quanto stabilito con apposito regolamento per la concessione delle dilazioni di pagamento, ad esclusione delle somme dovute riferite all'esercizio di competenza.

ART. 70

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 71

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 72

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ALLEGATO 1**TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

Categorie > 5000 abitanti	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

ALLEGATO 2

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA'

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE NELLE CATEGORIE TARI SOPRA I 5000 ABITANTI							
Classe 1 - Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto							
Associazioni o istituzioni con fini assistenziali							
Associazioni o istituzioni politiche							
Associazioni o istituzioni culturali							
Associazioni o istituzioni sindacali							
Associazioni o istituzioni previdenziali							
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro							
Associazioni o istituzioni benefiche							
Associazioni o istituzioni tecnico - economiche							
Associazioni o istituzioni religiose							
Scuole da ballo							
Sale da gioco							
Sale da ballo e da divertimento							
Musei e gallerie pubbliche e private							
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado							
Scuole parificate di ogni ordine e grado							
Scuole private di ogni ordine e grado							
Scuole del preobbligo pubbliche							
Scuole del preobbligo private							
Area scoperta in uso							
Locali dove si svolgono attività educative							
Centri di istruzione e formazione lavoro							
Classe 2 - Cinematografi e teatri							
Cinema							
Teatri							
Aree scoperte cinema, teatri, musei ecc.							
Locali destinati a congressi convegni							
Classe 3 - autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (non esiste sotto i 5000 abitanti)							
Autorimesse in genere							
Parcheggi a pagamento							
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio							
Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano							
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti							
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.							
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio							
Magazzino deposito in genere senza vendita							
Magazzini deposito di stoccaggio							
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio							
Classe 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi							
Campi da calcio							
Campi da tennis							
Piscine							
Bocciodromi e simili							
Palestre ginnico sportive							
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva							
Distributori carburanti							
Aree scoperte distributori carburante							
Campeggi							
Classe 5 - Stabilimenti balneari							
Stabilimenti balneari							
Classe 6 - Esposizione, autosaloni							
Saloni esposizione in genere							

Galleria d'asta
Classe 7 - Alberghi con ristorante
Classe 8 - Alberghi senza ristorante
Ostelli per la gioventù
Foresterie
Alberghi diurni e simili
Alberghi
Locande
Pensioni
Affittacamere e alloggi
Residences
Casa albergo
Bed and breakfast
Aree scoperte in uso
Villaggi turistici
Agriturismo (per la parte di accoglienza abitativa)
Classe 9 - Case di cura e riposo
Soggiorni anziani
Case di cura e riposo
Case per ferie
Colonie
Caserme e carceri
Collegi ed istituti privati di educazione
Collettività e convivenze in genere
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme
Classe 10 - Ospedali
Ospedali
Classe 11 - Uffici, agenzie, studi professionali
Enti pubblici
Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli
Studi legali
Studi tecnici
Studi ragioneria
Studi sanitari
Studi privati
Uffici assicurativi
Uffici in genere
Autoscuole
Laboratori di analisi
Agenzie di viaggio
Ricevitorie lotto totip totocalcio
Internet point
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi
Emittenti radio tv pubbliche e private
Classe 12 - Banche ed istituti di credito
Istituti bancari di credito
Istituti assicurativi pubblici
Istituti assicurativi privati
Istituti finanziari pubblici
Istituti finanziari privati
Classe 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
Librerie
Cartolerie
Bazar
Abbigliamento
Pelletterie
Pelliccerie
Elettrodomestici
Materiale elettrico
Apparecchi radio tv

Articoli casalinghi
Giocattoli
Colori e vernici
Articoli sportivi
Calzature
Sementi e prodotti agricoli e da giardino
Mobili
Materiale idraulico
Materiale riscaldamento
Prodotti di profumeria e cosmesi
Esercizi commerciali in genere minuto ingrosso con o senza vendita
Aree scoperte in uso
Negozi di mobili e macchine per uffici
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti
Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari
Classe 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Edicole giornali
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
Tabaccherie
Farmacie
Erboristerie
Articoli sanitari
Articoli di odontotecnica
Negozi vendita giornali
Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
Classe 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Gioiellerie e Orologerie
Pietre e metalli preziosi
Antiquariato
Negozi di filatelia e numismatica
Aree scoperte in uso negozi ecc.
Ceramica
Vetri e specialità veneziane
Strumenti musicali
Bigiotterie
Dischi e videocassette
Tessuti
Articoli di ottica
Articoli di fotografia
Negozi di merceria e filati
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
Classe 16 - Banchi di mercato beni durevoli
Locali e aree mercati beni non alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di beni non alimentari
Classe 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
Parrucchieri e barbieri
Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni
Classe 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Elettricista
Negozi pulitura a secco
Laboratori e botteghe artigiane
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
Falegnamerie
Legatorie
Aree scoperte in uso
Classe 19 - Carrozzerie, autofficina, elettrauto

Autofficine
Carrozziere
Elettrauto
Officine in genere
Aree scoperte in uso
Classe 20 - Attività industriali con capannoni industriali
Stabilimenti industriali
Classe 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici
Attività artigianali di produzione beni specifici
Panifici
Caseifici
Classe 22 - Ristoranti, trattorie, osterie,, pizzerie, pub
Ristoranti
Rosticcerie
Trattorie
Friggitorie
Self service
Pizzerie
Tavole calde
Agriturismo (per la parte adibita a ristorazione e servizi connessi)
Osterie con cucina
Attività rientranti nel comparto della ristorazione
Aree scoperte in uso
Classe 23 - Mense, birrerie, amburgherie
Mense popolari
Refettori in genere
Mense
Birrerie
Osterie senza cucina
Amburgherie
Classe 24 - Bar, caffè, pasticceria
Bar
Caffè
Bar pasticcerie
Bar gelaterie
Aree scoperto in uso
Gelaterie
Pasticcerie
Classe 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Negozi confetterie e dolci in genere
Negozi genere alimentari
Panifici
Latterie
Macellerie
Salumerie
Pollerie
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
Bottiglierie, vendita vino
Aree scoperte in uso negozi generi alimentari
Locali vendita ingrosso generi alimentari
Classe 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste
Plurilicenze alimentari e/o miste
Classe 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Negozi di frutta e verdura
Pescherie
Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab
Aree scoperte in uso
Negozi di fiori
Locali vendita serre
Classe 28 - Ipermercati di generi misti

Ipermercati di generi misti
Classe 29 - Banchi di mercato generi alimentari
Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari
Posteggi di generi alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di generi alimentari
Classe 30 - Discoteche, night club
Night club
Ritrovi notturni con bar ristoro
Clubs privati con bar ristoro

ALLEGATO 3) COSTI DI COPERTURA TASI – SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI-

art. 57 del regolamento comunale TASI , anno 2014-

Servizio	Voci di costo	Importo previsto 2014 (€)
Polizia Municipale	1.120.114,14	300.000,00
Tutela patrimonio artistico e culturale	167.559,00	50.000,00
Illuminazione stradale pubblica	542.325,60	200.000,00
Servizi cimiteriali		
Verde pubblico	301.842,94	150.000,00
Servizi di manutenzione stradale	287.225,39	80.000,00
Servizio di protezione civile		
Gestione beni demaniali	541.103,66	138.533,40
Videosorveglianza	56.032,30	30.000,00
Servizi socio assistenziali		
	3.016.203,03	948.533,40



Città di Capaccio

(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C

(Art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000)

OGGETTO: 6) APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

Fazio

IL RESPONSABILE

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

per ovvio

IL RESPONSABILE

Data _____

COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 27 del 18/06/2014 (allegato n.2)

Oggetto: Parere sul Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale denominata "IUC" di cui all'articolo 1 comma 639 della Legge 27 Dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014).

CONSIDERATO

- Che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita, a decorrere dal 01 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale denominata "IUC";
- che in conformità al comma 639 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013 la IUC è composta da:
- IMU - imposta municipale propria - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI - tributo per i servizi indivisibili - a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- TARI - tassa sui rifiuti - destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- che il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 (TARES).

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali.

Esaminata la proposta di Regolamento per l'applicazione della disciplina dell'Imposta Unica Comunale denominata IUC composto da 72 art. raggruppato in cinque titoli:

- Titolo 1: disposizioni generali (I.U.C.);
- Titolo 2: disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- Titolo 3: Disciplina della Tassa sui rifiuti (Tari);
- Titolo 4: Disciplina del tributo Comunale per i servizi indivisibili (Tasi);
- Titolo 5: Disposizioni comuni.

Visti:

- Il D.lgs. n.267/200;
- Lo Statuto Comunale;
- Il regolamento Comunale di Contabilità;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

OSSERVATO

La coerenza, conformità e compatibilità dell'atto con il quadro normativo vigente

Il Collegio

ESPRIME

per quanto di propria competenza, parere favorevole alla proposta di adozione del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica Comunale (IUC)", così come proposto.

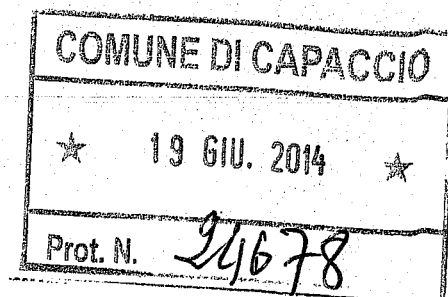
Capaccio, 18 Giugno 2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Aniello D'Uva

Rag. Domenico Ferraro

Comune di Capaccio
Collegio dei Revisori
Verbale n. 27 dello 18/06/2014



Oggi 18 Giugno 2014 alle ore 10.00 presso la sede Municipale di Capaccio Capoluogo, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone del componente Rag. Ferraro Domenico e del Presidente Dott. Aniello D'Uva, mentre il Prof. Alberto Carpino è assente giustificato, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Relazione illustrativa e Relazione tecnico- finanziaria al contratto integrativo anno 2013;
2. Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC): formulazione parere;
3. Deliberazione G.C. N. 230 del 13/06/2014 Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016 e Bilancio Pluriennale 2014/2016 – art.151,172,174 Dlgs 18/08/2000 n. 267.

Per il primo punto all'ordine del giorno, il Collegio, facendo seguito alle operazioni di verifica già indicate nei precedenti verbali n.25 del 22/05/2014 e n.26 del 05/06/2014, dopo aver ricevuto dal Sig. Di Filippo le copie del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Avvocatura Comunale e della delibera di G.C. di approvazione n.51 del 12/06/2012, allegate alla nota prot. n.24638 odierna, si intrattiene con il responsabile dell'ufficio legale Avv. Emilio Grimaldi, per ottenere la documentazione di supporto, relativa ai compensi Avvocatura, indicati in € 52.340,27, nel prospetto "salario accessorio anno 2013", così come già richiesto con l'anzidetto verbale n.26.

Per quanto concerne le modalità di corresponsione il Collegio prende visione del suddetto Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Avvocatura Comunale.

Per quanto concerne l'osservazione fatta nel precedente verbale n.26 circa la corresponsione dell'indennità di maneggio valori al solo Economo Comunale ed i motivi dell'esclusione degli altri Agenti Contabili, il Sig. Di Filippo trasmette, a stralcio, l'art.9 del C.C.D.I., definito nel lontano 29/12/2004, nel quale viene effettivamente indicato che l'unico personale interessato all'indennità maneggio valori è l'Economo Comunale.

Tanto verificato, il Collegio non può non rappresentare la presenza di altro personale con la qualifica di "Agente Contabile", che avrebbe ugualmente diritto all'indennità di maneggio valori.

Pertanto, il Collegio raccomanda di tenere presente tale situazione al fine di evitare discriminazioni tra il personale dell'Ente, provvedendo alla ridefinizione del vecchio C.C.D.I., ormai in vigore da oltre un decennio, e quindi bisognevole di aggiornamenti.

Tanto premesso il Collegio provvede a rilasciare il proprio parere in ordine al fondo salario accessorio anno 2013, alla Relazione illustrativa e Relazione tecnico – finanziaria al contratto integrativo anno 2013, con riserva di verificare la documentazione relativa ai compensi Avvocatura di € 52.340,27, di cui si attende la trasmissione da parte dell'Ufficio legale, come sopra indicato.

Per il secondo punto all'ordine del giorno: "Parere sul Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale denominata "IUC" di cui all'articolo 1 comma 639 della Legge 27 Dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014), il Collegio esamina la proposta di delibera Consiliare e lo schema di Regolamento dell'imposta Unica Comunale denominata "IUC, da sottoporre all'approvazione del

1

prossimo Consiglio Comunale, esprime il parere favorevole sulla proposta di adozione e sul "Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica Comunale (IUC)", articolato nelle 3 componenti : IMU, TARI e TASI, che viene allegato al presente verbale con il n. 2.

Per il terzo punto all'ordine del giorno, il Collegio, preliminarmente, prende in esame la deliberazione di G.C. N. 230 del 13/06/2014 ad oggetto: Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016 e Bilancio Pluriennale 2014/2016 – artt. 151,172,174 Dlgs 18/08/2000 n. 267, osservando che, per mero refuso di trascrizione, è stato riportato il triennio 2013/2015, invece del 2014/2016, sia con riferimento al Bilancio Pluriennale, sia al Programma degli Investimenti e alla Relazione Previsionale e Programmatica.

Inoltre, anche la locuzione: "... che è in corso di approvazione il Conto dell'esercizio 2013 che chiude con avanzo di amministrazione", riportata alla pag.7 della delibera, è frutto di un refuso e pertanto non deve essere considerata.

Quindi, il Collegio prosegue con l'esame delle delibere di G.C. relative alle tariffe dei tributi, rilevando che nella deliberazione G.C. 223 del 05/06/2014 relativa alla proposta al Consiglio delle tariffe Tari 2014, per mero refuso, è stato indicato ai punti 2 e 3 del deliberato, l'anno 2013, anziché l'anno 2014.

A questo punto il Collegio provvede ad esaminare i documenti contabili che compongono il Bilancio di Previsione 2014 e con tutta la documentazione allegata e procede alla compilazione della Relazione sulla proposta di Bilancio di Previsione 2014, Triennale 2014/2016 e R. P. P. che sarà completata nel corso della prossima riunione.

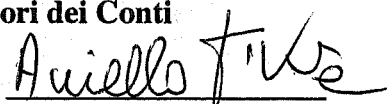
Il verbale viene chiuso, letto, approvato e sottoscritto da tutti gli intervenuti alle ore 19:00.

Il presente viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio, al Responsabile del Servizio Finanziario, ed al Responsabile del Personale Economico.

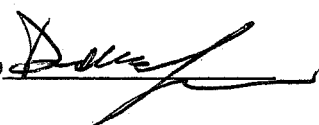
Capaccio, 18 Giugno 2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti

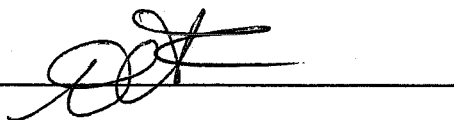
Dott. Aniello D'Uva



Rag. Domenico Ferraro



Il Segretario verbalizzante Dott.ssa Anna Farro



Si sono mantenute presso dell'amministrazione, presso le sedi comunali del Comune, si è tenuto le sedute delle commissioni Bilancio e Finanza, approntando con occhio con esse altri atti. Sono presenti i componenti: Paolo La Manna, Fazio, Massimo, Teodoro, De Leo, Letta, Maria Sabella. Non fosse le presenza del numero legale, il presidente dichiara aperte le sedute e passa all'approvazione degli argomenti all'ordine del giorno. Il presidente parte all'esame delle commissioni. 1. Offici dell' C.C. equidato in sede comune. P. 4. FINANCIA SOLI N. 5. la commissione approva all'unanimità. P. 5. Approvazione P. L. F. scritto per la sede superiore. Dopo ampia discussione la commissione approva e l'approvazione viene la memoria si presta da sottoscrivere su C.C. P. 6. approvazione regolamento I. U. C. La commissione dopo ampia discussione approva; la memoria si sottoscrive con il proprio parere su C.C. P. 7. allegato e detrazione I. M. U. 2014. la commissione: i componenti all'approvazione approva, la memoria sottoscrive con il proprio parere su C.C. P. 8. allegato T. A. S. 2014. Dopo ampia discussione la commissione approva e la memoria sottoscrive su C.C. P. 9. allegato T. A. R. I. Dopo ampia discussione la commissione approva e la memoria sottoscrive su C.C. Il presidente per riferimento all'approvazione delle T. A. R. I. fa presente alla commissione che è

venendo da fare dell'offerta TRIBUN una proposta di
finanziamento al regolamento D.C. per realizzare
sull'intera infrastruttura aeroportuale e locali servizi
logici delle attività commerciali, i variegati prodotti
collegati alle attività commerciali nonché la concessione
temporanea, straordinaria, la maggioranza esprime
unanime l'accoglimento di tale proposta di
ordinamento la maggioranza sempre in senso.

P.10: PIANO TRIZIMALE D.O.P.P.

Dopo lettura del progetto stesso la maggioranza
si esprime in modo favorevole mentre la
minoranza si astiene su C.C.

P.11: QUALITÀ e QUANTITÀ di aree e fabbricati
ecet. Dopo lettura e discussione la maggioranza
approva e la minoranza si astiene su C.C.

P.12: BILANCIO di previsione 2011. Dopo la lettura
del BILANCIO e la discussione di esso la
maggioranza approva e la minoranza si astiene
su C.C.

P.13: PIANO AZIENDALI e VERTICALIZZAZIONI

immobili comunali. La maggioranza, dopo lettura
dello stesso, approva la minoranza si astiene su C.C.

P.14: AFRONTI fuori BILANCIO. Dopo lettura della
stessa, la maggioranza esprime parere favorevole,
la minoranza si astiene su C.C.

P.15: AZIONI A.S.M.F.L. Dopo lettura della
normativa locale, la maggioranza approva
e la minoranza si astiene su C.C.

P.16: APPROVAZIONE ACCORDO A.S.M.F.L.
La maggioranza approva, la minoranza si astiene
su C.C.

P.17: MERCATO dell'antiquariato. La maggioranza

COMMISSIONE

seduta del

affida le memorie a cura del C.P.
 P.M. : MODIFICA - RAZIONAMENTO COMUNALI
 COMMISSIONE CONTRIBUTI.
 La lettera alle relazioni le espressioni
 e le memorie approvate all'assemblea
 e la presenza che il VERBALE è stato letto
 dal C.P. Mario Meadummi di Torino
 all'assemblea Generale di Torino
 presieduta per l'ordinamento di un corso
 professionale.
 Null'altro da deliberare le commissioni
 alle ore 11,00 si scioglie. (L'assemblea di Torino)
 Lito e l'ordinamento.
 Il presidente

Il presidente
 Mario Meadummi

I componenti
 M. Meadummi
 M. Meadummi

Il segretario
 M. Meadummi

[Signature]
 Mario Meadummi

A seguito di convocazione del 20.06.2014, si è riunita la Commissione Statuti e Regolamento ^{nella sede della Camera di Commercio} per discutere sugli argomenti posti all'ord. del C.C.

Sono presenti: Fano - Mella - Vozz - Viadomini - Tommasini - Sabatella - De Caro - Tassano - Piovani

Si passa all'esame del punto (n° 6) all'ord. del C.C.:

Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta Unica (I.U.C.). Il presidente dà lettura della scheda di della La Comm. in prende atto del verbale del lavoro da parte Paronvole, come Paronvole e quello del responsabile della legge. Ciò stante, la Comm. in con l'esclusione della votazione che si usura in C.C., lascia il provvedimento affinché venga approvato in C.C.

Si passa all'esame del punto (18) all'ord. del C.C.:

"Modifica art. 11 e 12 del regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e contributi di qualunque genere ad Enti pubblici ^{o privati} ~~o privati~~."

Il presidente dà lettura della delibera e la Commissione, unanime, lascia il provvedimento per l'approvazione in C.C.

Del che è verbale

[Firma] Il Presidente

Il Segretario verbale

[Firma]

Si legge il verbale in quanto al punto (17) dell'ord. del C.C. e fornisce l'approvazione del regolamento per la disciplina del mercato dell'antiquariato, collezionismo etc.

La Comm. in, con esclusione della votazione, che si usura in C.C., lascia il provvedimento per l'approvazione in C.C.

Del che è verbale

[Firma] Il Presidente

Il Segretario verbale

[Firma]

All'art 24

al primo periodo del comma a) , dopo le parole *sempreché non siano*,
eliminare:

" di superficie superiore a mq 20; qualora la stessa superi tale limite è tassabile la parte eccedente "

aggiungere:

utilizzate in modo promiscuo con altre aree soggette a tassazione nel qual caso si applica la tassa alla sola superficie soggetta a tassazione;

all'ultimo periodo del comma a),

aggiungere:

- Non sono tassabili i parcheggi gratuiti coperti con soli elementi provvisori per frescura.

All'art 42

Aggiungere il comma:

3. La tariffa del tributo per i titolari di concessioni demaniali marittime temporanee a carattere stagionale con finalità turistiche (art 36 e 37 del Cod. Nav.), di cui alla delibera di C.C. n. 38 del 6/6/2014, è ridotta del 50% da applicarsi sulla quota fissa e variabile della tariffa, a condizione che:

- l'utilizzo non superi 92 giorni nel corso dell'anno solare;
- il pagamento dovrà essere effettuato al momento del rilascio dell'atto autorizzatorio di concessione dell'area demaniale, a tal fine l'ufficio demanio verificherà il pagamento prima del rilascio della predetta concessione.

ART. 24

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

- centrali termiche, locali riservati ai servizi tecnologici dove non è compatibile la presenza di persone nonché quelli destinati al ricovero di caldaie, depositi per cisterne, vani ascensore, celle frigorifere, impianti termici e idraulici, in genere, *sempreché non siano* **di superficie superiore a mq 20; qualora la stessa superi tale limite è tassabile la parte eccedente (eliminare)** utilizzate in modo promiscuo con altre aree soggette a tassazione nel qual caso si applica la tassa alla sola superficie soggetta a tassazione;
- I locali dichiarati inagibili o inabitabili dagli organi competenti o che siano riconosciuti tali a seguito di sopralluogo da parte di incaricati del Comune;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, allevamento, serre a terra;
- aree adibite esclusivamente al transito dei veicoli destinate all'accesso a pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili e in abbandono, precluse all'accesso, di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- zone di transito e di manovra degli autoveicoli all'interno delle aree scoperte degli stabilimenti industriali e dei magazzini di deposito;
- Non sono tassabili le superfici non produttive di rifiuti come le piscine e le aree di pertinenza limitatamente a quelle strettamente connesse all'utilizzo dell'infrastruttura per un max di metri lineari 5,00 intorno alla piscina. Le eventuali ulteriori aree occupate da tavoli e sedie, invece, vengono tassate come attività stagionali.
- non sono tassabili le aree scoperte che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinate: aiuole, arredi (trattasi di aree e mobili, attrezzature per svago e sportive annesse all'attività principale, utilizzate solo dai clienti dell'attività principale e *sempreché non siano a pagamento*), piantumazioni, parcheggi gratuiti.
- Non sono tassabili i parcheggi gratuiti coperti con soli elementi provvisori per frescura.

- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari.
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 42

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30% da applicarsi sulle quote fisse e variabili delle tariffe, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
3. La tariffa del tributo per i titolari di concessioni demaniali marittime temporanee a carattere stagionale con finalità turistiche (art 36 e 37 del Cod. Nav.), di cui alla delibera di C.C. n. 38 del 6/6/2014, è ridotta del 50% da applicarsi sulle quote fisse e variabili delle tariffe, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 92 giorni nel corso dell'anno solare;
 - il pagamento dovrà essere effettuato al momento del rilascio dell'atto autorizzatorio di concessione dell'area demaniale, a tal fine l'ufficio demanio verificherà il pagamento prima del rilascio della predetta concessione.